

N. 62/08 RIT  
N. 9066/07-RGNR



8908

## Procura della Repubblica

presso il Tribunale di  
PERUGIA

\*\*\*

**RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE  
A INTERCETTAZIONI  
DI COMUNICAZIONI  
TRA PRESENTI  
(artt. 266, secondo comma e 267 c.p.p.)**

Il Pubblico Ministero Dr. Giuliano Mignini sost.

Visti gli atti del procedimento n. 9066/07/21

Vista la relazione dell'Ass. Capo Andrea Tardioli, della Squadra Mobile della Questura di Perugia, con cui lo stesso, nel corso di operazioni di intercettazione telefonica dell'utenza in uso al Diya, riferisce di aver appreso che il Diya, contattato dal proprietario del locale adibito dal Diya a pub, aveva fatto presente allo stesso proprietario, qualificato come "Mauro", che era sua intenzione tenersi il locale ma che avrebbe cambiato idea qualora non fosse stata accolta la richiesta di restituzione dello stesso locale sequestrato, avanzata dal Diya;

Rilevato che vi è, pertanto, il pericolo che il locale venga abbandonato dal Diya e ciò vanificherebbe la concreta possibilità di svolgere nello stesso una proficua attività d'intercettazione ambientale che consentirebbe di acquisire ulteriori notizie sul ruolo del Diya e sui rapporti con i coindagati, notizie non altrimenti acquisibili se non attraverso tale attività, considerato il singolare comportamento dell'indagato, che si è distinto in interviste e partecipazioni a programmi televisivi sulla vicenda, ma ha mantenuto invece il silenzio, avvalendosi della facoltà di non rispondere, quando si è trovato ad essere interrogato da questo magistrato;

Rilevato che la posizione del Diya deve essere in ogni caso chiarita, perché se è vero che nessuna traccia, ad esso riconducibile, è stata rinvenuta nell'abitazione ove è avvenuta l'uccisione della giovane Meredith Kercher, è altrettanto evidente che il Diya è stato tirato in ballo, come autore del delitto, da Amanda Knox sia nell'assunzione a informazioni avvenuta in Questura nella notte tra il 5 e il 6.11.07, sia nell'interrogatorio a cui la Knox è stata sottoposta in carcere da questo PM. Rimane poi lo scambio di SMS tra il Diya e la Knox la sera del delitto, episodio significativo e assolutamente non chiarito;

Rilevato in particolare che anche in quest'ultima occasione la Knox ha manifestato un vivo turbamento ed è scoppiata in pianto quando le domande del PM tendevano ad ottenere dalla stessa spiegazioni sul perché avesse coinvolto il Diya in un'accusa tanto grave e, in modo del tutto irrituale, la Knox, dopo aver dichiarato nell'*incipit* dell'interrogatorio di voler rispondere, ha dichiarato di non avere più intenzione di farlo, sul finire dell'atto d'indagine e proprio quando questo PM aveva posto domande sul Diya, ciò che fa sorgere dei dubbi sulla reale estraneità del Diya ai fatti che gli vengono contestati;

Rilevato che l'**intercettazione di comunicazioni tra presenti**, di cui al secondo comma dell'art. 266 c.p.p., è, **nella fattispecie, assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini**, per quanto sopra esposto;

Rilevato, inoltre che, l'intercettazione è ammissibile, poiché:

1. **Che sia stato commesso il delitto di omicidio aggravato in danno della Kercher, rinvenuta cadavere, quasi completamente nuda e con una profonda ferita al collo da oggetto da punta e da taglio, è un fatto pacifico e la legge consente l'intercettazione in presenza, tra l'altro, di gravi indizi di reato (non di colpevolezza), mentre nella fattispecie il delitto di omicidio è un fatto ormai pacifico e indiscutibile come risulta anche dalla relazione preliminare del CT Dr. Luca Lalli, nominato per l'accertamento autoptico**

❖ trattasi di reati che rientrano nella previsione dell'art. 266 c.p.p. e, in particolare, della lettera a) del primo comma dello stesso articolo, trattandosi di reato punito, nella sua forma semplice, con la pena della reclusione non inferiore ad anni ventuno, mentre nella fattispecie si verte in tema di omicidio aggravato per il quale è previsto l'ergastolo. Il reato di cui all'art. 609 bis c.p. è punito, nel massimo, con la pena della reclusione sino a dieci anni. Entrambi i reati rientrano quindi nella previsione della citata lett. a);

**Rilevato che occorre, pertanto, chiedere l'autorizzazione per l'intercettazione delle comunicazioni tra presenti, nonché la ripresa visiva delle stesse persone**, ben potendo le stesse comunicare a gesti e sfuggire ad una intercettazione delle comunicazioni solo verbali, **limitatamente al locale ove si esercita l'attività del PUB "Le Chic", posto sotto sequestro;**

PQM

Visto l'art. 267 c.p.p.

**CHIEDE**

**Che il G.I.P. del Tribunale di Perugia voglia autorizzare l'intercettazione delle comunicazioni sonore e visive tra presenti, nel locale Pub "Le Chic", sito in Perugia, Via Alessi, in uso al Diya, per la durata prevista dalla legge.**

Manda alla Segreteria per quanto di competenza.

Si trasmette copia dei seguenti atti:

- 1) Relazione in data 4.01.08
- 2) Dich. di Amanda Knox del 6.11.07.
- 3) Conclusioni della relazione preliminare del CT Dr. Lalli;
- 4) Verbale riassuntivo interrogatorio Knox

Perugia, 11.01.2008

IL PUBBLICO MINISTERO  
(Dr. Giuliano Mignini sost.)